

La natura giuridica del volontariato di protezione civile



L'operatore iscritto ad un Gruppo Comunale di Protezione civile NON È un Pubblico Ufficiale.

Pubblico ufficiale, infatti, ai sensi dell'art. 357 c. p., è la persona fisica che:

1. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

2. concorre a formare (o forma) la volontà dell'ente

pubblico o lo rappresenta all'esterno;

3. è munita di potere autoritativo o certificativo.

Inoltre, gli atti compiuti dal Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni godono di fede privilegiata, ovvero sono veri fino a querela di falso.

Diversa dalla nozione di P. U. è quella di "Incaricato di pubblico servizio".

L'art. 358, I, c.p. stabilisce che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il capoverso chiarisce che "per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il/la volontario/a regolarmente iscritto ad un Gruppo Comunale di Protezione Civile nell'esercizio operativo dei compiti istituzionali è un incaricato di pubblico servizio.

La legge penale offre la medesima tutela sia ai pubblici ufficiali che agli incaricati di pubblico servizio. L'art. 336 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni "chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio".

La pena è della reclusione fino a tre anni, "se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa".

L'art. 337 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni "chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza".